



C.I.R.A. S.r.l.

Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV)
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: servizioclienti@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

Allegato 10. Divieto di pantouflagge

Rev.00 06/12/2024
Redatto da RPCT

Riferimenti normativi

- d.lgs. n. 165/2001 Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato "Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi"
- l. n. 190/2012 Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"
- d.lgs. n. 39/2013 Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconfieribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge n. 190 del 2012"
- LINEE GUIDA N° 1 in tema di c.d. divieto di pantouflagge art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001 493 del 25 settembre 2024)

1. PREMESSA

Il pantouflagge è una misura di prevenzione della corruzione che agisce sulla fase successiva alla cessazione del rapporto di lavoro/consulenza con una pubblica amministrazione.

Si tratta di una forma di incompatibilità successiva che si affianca e si aggiunge ai meccanismi di "inconfieribilità", ovvero i divieti temporanei di accesso ad una carica o ad un incarico, e di "incompatibilità", ovvero il divieto di cumulo di più cariche o incarichi, previsti dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconfieribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico". Tali misure hanno l'obiettivo comune di neutralizzare possibili conflitti di interesse nello svolgimento delle funzioni e di incarichi attribuiti a un dipendente pubblico al fine di salvaguardare l'imparzialità dell'azione amministrativa.

La disciplina del pantouflagge è contenuta agli artt. 53, co. 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 e 21 del d.lgs. n. 39/2013.

La norma prevede il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (periodo di raffreddamento), attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. In caso di violazione del divieto sono previste specifiche sanzioni che hanno effetti sul contratto di lavoro dell'ex dipendente pubblico presso il soggetto privato nuovo datore di lavoro e sull'attività contrattuale dei soggetti privati che abbiano assunto o conferito un incarico all'ex dipendente pubblico.



C.I.R.A. S.r.l.

Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV)
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: servizioclienti@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

I contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto ad un ex dipendente pubblico sono infatti ritenuti nulli. È inoltre previsto l'obbligo per l'ex "dipendente pubblico" di restituire i compensi eventualmente percepiti e accertati, riferiti a detti contratti o incarichi.

Inoltre i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

Il fine della normativa è quello di scoraggiare comportamenti impropri dei dipendenti pubblici che, facendo leva sulla propria posizione all'interno dell'amministrazione, potrebbero preconstituirsi situazioni vantaggiose, con la prospettiva di un incarico/rapporto di lavoro presso l'impresa o il soggetto privato con cui entrano in contatto esercitando, per l'appunto, poteri autoritativi o negoziali.

Il divieto si applica anche a coloro che svolgono un incarico in enti pubblici e in enti di diritto privato in controllo pubblico e quindi anche a C.I.R.A. S.r.l.

I poteri di vigilanza e sanzionatori in materia di pantoufage sono in capo ad ANAC.

2. APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI PANTOUFLAGE

Con riferimento a C.I.R.A. S.r.l. il divieto si applica, laddove esercitino poteri autoritativi e/o negoziali nei confronti di soggetti privati presso cui sono poi chiamati a svolgere un incarico/prestare servizio, ai seguenti soggetti:

- titolari degli incarichi amministrativi di vertice, di livello apicale, conferiti a soggetti interni o esterni all'ente e che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;
- incarichi di amministratore, quali gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato;
- incarichi dirigenziali interni ed esterni.
- soggetti esterni con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o autonomo.

Il divieto di pantoufage trova applicazione anche quando viene esercitata un'attività espressione di un potere autoritativo o negoziale in maniera occasionale.

I POTERI AUTORITATIVI E NEGOZIALI

Il potere autoritativo e negoziale implica l'adozione di provvedimenti atti ad incidere unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari. Tra queste situazioni sono comprese ad esempio la conclusione di contratti per l'acquisizione di beni e servizi o la realizzazione di lavori per conto della Società, l'adozione di provvedimenti che producono effetti favorevoli per il destinatario come atti di autorizzazione, concessione, sovvenzione, sussidi, vantaggi economici di qualunque genere.



C.I.R.A. S.r.l.

Sede legale e Impianto di depurazione
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV)
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: servizioclienti@ciraservizioidrico.it
Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it
Web site: www.ciraservizioidrico.it

AMBITO DI APPLICAZIONE

ANAC applica il divieto di pantouflage a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale con i soggetti privati (a tempo determinato o indeterminato) e ad incarichi o consulenze a favore dei soggetti privati.

La normativa inoltre si applica sia a rapporti di lavoro subordinato di carattere oneroso sia ad incarichi per ricoprire determinate posizioni nell'ente privato in destinazione.

Il divieto si può quindi applicare sia nel caso di assunzione di posizioni di vertice che di posizioni di livello inferiore (es. funzionari) all'interno del soggetto privato in destinazione. Inoltre si presuppone lo svolgimento di prestazioni lavorative presso il "soggetto privato" in destinazione connotate dai caratteri di continuità e stabilità.

Il divieto di pantouflage trova applicazione alle attività professionali sia svolte a titolo oneroso e che a titolo gratuito.

La norma dispone il divieto di svolgimento di attività lavorativa o professionale per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, considerati un "periodo di raffreddamento" con una durata idonea e a ridurre il rischio di comportamenti non imparziali del dipendente.

PROFILO SANZIONATORI

Una conseguenza diretta del pantouflage è la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti in violazione del divieto.

Per quanto riguarda i compensi:

- il soggetto obbligato alla restituzione è l'ex dipendente pubblico ed il destinatario della restituzione è l'ente che lo ha assunto e ha erogato i compensi;
- il soggetto obbligato alla restituzione è colui che ha effettivamente concluso il contratto/conferito l'incarico per conto dell'ente in destinazione (es. Amministratore delegato, Direttore generale, legale rappresentante, etc.) e destinatario della restituzione è l'ente stesso.

Il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni grava invece sui soggetti che hanno concluso i contratti o conferito gli incarichi in violazione della normativa. ANAC definisce che il divieto di contrarre valga solo nei confronti dell'Amministrazione/Ente di provenienza dell'ex dipendente pubblico.

Il divieto di contrarre include tutte le forme di contrattazione relative alle prestazioni commerciali dell'operatore economico colpito dal divieto, fatta eccezione per i contratti destinati all'erogazione di prestazioni di pubblico servizio da parte della pubblica amministrazione.

Il divieto di contrattare sopra definito vale per un periodo di tre anni a partire dalla data di stipula del contratto di lavoro/incarico con un l'dipendente pubblico.